

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la base imponibile sulla quale applicare la predetta tassazione debba essere pari all'87,50% del capitale lordo offerto in conversione.

A tal fine, rappresenta: - di essere stato assunto dalla Cassa di Risparmio di Roma il 1° giugno 1960 e di considerarsi, pertanto, un "vecchio iscritto" ad un cd. "vecchio fondo" (ovvero istituito in data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421); - che l'articolo 23, comma 7, lett. b) e c), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, prevedeva, per i vecchi iscritti ai vecchi fondi, l'applicazione della normativa previgente; a sua volta, la normativa previgente, ovvero il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, contemplava che per le "prestazioni riferibili agli importi maturati" fino al 31 dicembre 2000 si applicassero le norme preesistenti a tale data; - che soccorrerebbero, quindi, gli artt. 16, 17 e 47 del T.U.I.R. ante 2000; in particolare, l'art. 17, comma 2 dello stesso T.U.I.R. (poi divenuto 19), nel testo vigente al 31 dicembre 1999, disponeva che la base imponibile delle somme percepite a titolo definitivo e con cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto erogatore, come ad esempio il Fondo Pensione, dovesse essere costituita dal suo "ammontare netto"; - che la legge 335 del 1995 stabilì che "le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124... costituiscono reddito per l'87,50% dell'ammontare corrisposto"; - che, in conclusione, tale risultato interpretativo sarebbe altresì confortato dal principio di carattere generale espresso dall'articolo 6, comma 2, del T.U.I.R., che prevede il criterio di tassazione dei cc.dd. "redditi sostituiti", ovvero percepiti in sostituzione di altri redditi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le erogazioni in forma capitale effettuate a lavoratori dipendenti, a norma dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come illustrato nella